

L'invito a regolarizzare la documentazione prodotta nella gara per l'aggiudicazione di un contratto della Pubblica amministrazione, ancorché codificato in una normativa avente un oggetto ben definito (art. 21 D.L. vo 19 dicembre 1991 n. 406), costituisce istituto di carattere generale, che nella sua concreta applicazione incontra il solo limite del rispetto della par condicio delle imprese partecipanti, atteso che la sua ratio va individuata nell'esigenza di pubblico interesse di assicurare la massima partecipazione alla gara e di evitare che la detta esigenza possa essere compromessa da carenze di ordine meramente formale nella documentazione comprovante il possesso dei prescritti requisiti di partecipazione. L'invito ai concorrenti a regolarizzare la documentazione presentata in una gara d'appalto per l'aggiudicazione di un contratto della Pubblica amministrazione costituisce una facoltà, e non un obbligo, per l'Amministrazione, ma il suo mancato esercizio è sindacabile in relazione alla peculiare situazione (tipo di irregolarità riscontrata, tempi del procedimento, livello già raggiunto di partecipazione alla gara)